

ALLEGATO E) – INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI “DE MINIMIS”

(ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013)

Come indicato al paragrafo 6 del bando, i contributi, nel caso in cui i beneficiari svolgano attività economica per la parte per cui ricevono il finanziamento, saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24/12/2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”, con particolare riferimento agli articoli 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), e 6 (Controllo).

La modulistica da produrre per la concessione degli aiuti “de minimis”, a carico dei beneficiari che svolgono attività economica, sarà resa disponibile nel sistema informatico per la presentazione delle domande.

IMPORTANTE: in diritto UE si considera “impresa” qualsiasi soggetto, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolga un'attività economica, inclusi in particolare quei soggetti che svolgono un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente o parzialmente un'attività economica; anche le pubbliche amministrazioni o gli organismi di diritto pubblico possono astrattamente svolgere attività economica e per quella parte di attività economica sono considerate in senso UE.

Il concetto di impresa, quindi, non ha un impatto soggettivo e non dipende né dalla natura giuridica, né dall'esistenza o meno di scopo di lucro; invece va considerato l'ambito oggettivo di attività intrapresa sul mercato dal soggetto. Se, quindi, il soggetto beneficiario di misure di intervento presenta le caratteristiche di cui sopra, si ha la necessità di verificare se e come applicare la disciplina relativa agli Aiuti di Stato (in concomitanza degli altri elementi dell'aiuto). Per tale motivo è richiesta la compilazione dell'apposita modulistica.

Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti il superamento dei massimali pertinenti (soglia di 200.000 euro o di 100.000 euro, tenuto conto del cumulo con altri “de minimis” – SIEG pesca/acquacoltura, agricoltura), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. I massimali sono riferiti all’“impresa unica”, come meglio di seguito specificato.

L'apposita modulistica deve pertanto essere utilizzata per acquisire le informazioni autocertificate dai soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Campo di applicazione

Il Regolamento n. 1407/2013 si applica agli aiuti concessi alle “imprese”, nell'eccezione di cui sopra, nel rispetto della definizione di “impresa unica”.

L'articolo 2 (Definizioni) del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Soglia massima degli aiuti concedibili

Con riferimento alla soglia massima degli aiuti concedibili, ai sensi dell'art. 3 del Reg. 1407/2013, si precisa quanto segue:

“L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Non potranno essere concesse nuove misure di “de minimis” nel caso di **superamento di tale soglia.**”

Condizioni per il cumulo

Per le misure previste dal presente bando, sugli stessi costi ammissibili non è possibile beneficiare di altri Aiuti di Stato.

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare** che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» **NON** ha beneficiato di altri Aiuti di Stato.

Il Legale Rappresentante di ogni soggetto (inteso come impresa) candidato a ricevere un aiuto in regime “de minimis” è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere **confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**